

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 28 luglio 2022, n. 270
CONSORZIO METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ONLUS -PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di **VERIFICA DI COMPATIBILITA'** ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento presentata dal Comune di Molfetta (Ba) per un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 (già esistente ex Centro diurno art. 60 ter R.R. n. 4/2007 con attuale dotazione di n. 20 posti), per ulteriori n. 10 posti, denominato "Opera Santa Giustina" sita nel Comune di Molfetta alla via G.B. Verni n.7 - ASL BA.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti*".

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019;
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata

in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori);

4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le consequenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non

comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 4 del 2019 (*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti*) (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI

R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno per soggetti non autosufficienti
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI:

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno per soggetti non autosufficienti
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

Con particolare riferimento all' art. 7.1 del RR 4 del 2019 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO PER NON AUTOSUFFICIENTI "*Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 "Requisiti minimi strutturali" sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:*

a) *nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);*

b) *nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)".*

Con posta raccomandata trasmessa allo scrivente Servizio in data 3/02/2020 il Comune di Molfetta, a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda per ampliamento presentata dal Sig. Luigi Paparella, in qualità di legale rappresentante della società Consorzio Metropolis Consorzio Cooperativa Sociale Onlus –PI

05457290723 - con sede in Molfetta (Ba), Viale Pio XI n.48/41-42, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'**autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di un Centro diurno non autosufficienti (già esistente ex Centro diurno art. 60 ter RR n. 4/2007 con attuale dotazione di n. 20 posti)**, per **ulteriori n. 10 posti** da realizzare nel Comune di Molfetta alla Via G. B. Verni n.7, denominato "*Opera Santa Giustina*". Tale richiesta rientra nel II bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una RSa o Centro diurno per soggetti non autosufficienti già esistente destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale per soggetti non autosufficienti R.R. n. 4 del 2019;
- Prot. n.350/2020 del 20.01.2020 nota del Consorzio Metropolis Cons. Coop. Soc. Onlus;
- Documento di identità del Sig. Luigi Paparella, in qualità di legale rappresentante della società;
- Relazione tecnica descrittiva;
- Relazione tecnica di verifica ai parametri di cui alla DGR 2037/2013;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) del Sig. Luigi Paparella, in qualità di legale rappresentante della società Consorzio Metropolis Cons. Coop. Soc. Onlus, nella quale dichiara che *"in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione tecnica, nella relazione ai sensi della DGR 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati alla presente istanza"*;
- Contratto di locazione ad uso diverso da abitazione stipulato in data 01/11/2017 tra il Sig. Mastropasqua Flavio e Metropolis Consorzio Coop. Soc. Onlus relativo all'immobile identificato in catasto al Fg 55 particella 3783 sub 38 piano terra di Via Volpicella nn.4 -6 con altro ingresso in Via Piave n.9;
- Contratto di locazione di immobile commerciale stipulato in data 01/07/2018 tra De Dado Ingrid Graciela e Metropolis Consorzio di Cooperative sociali, Cooperativa sociale Onlus relativo all'immobile identificato al catasto Fg 55 Part.943 sub 26 Via Tenente Michele Fiorino n. 27/F;
- Contratto di locazione stipulato in data 18/12/2017 tra Altomare Maria Grazia e Metropolis Consorzio Coop. Soc. Società Coop Onlus relativo all'immobile identificato in catasto al Fg 55 P.IIa 943 sub 8- Via Gianbattista Verni n.5;
- Contratto di locazione ad uso diverso stipulato in data 15/03/2018 tra Minervini Anna Maria Grazia e Metropolis arl Onlus relativo all'immobile identificato in catasto al Fg 55 particella 42 alla Via Vincenzo Volpicella n.10 Piano Terra – Registrato a Trani il 20.03.2018 al n.998;
- Contratto di locazione Commerciale (durata del contratto dal 1/06/2017 al 31/05/2023) tra Silvestri Nicolò e Metropolis Consorzio Coop. Soc. Società Cooperativa Onlus relativo all'immobile identificato al catasto Fg 55 P.IIa 3783 sub 44 Via Tenente Michele Fiorino n. 27/D;
- Contratto di locazione ad uso diverso stipulato in data 16/05/2018 tra De Palma Santolo/ De Palma Angela e Metropolis Consorzio Coop. Soc. Società Cooperativa Onlus relativo all'immobile sito in Molfetta tra Via Volpicella con accessi dai civici n. 10, 12, 12/A e 12/B e Via G. Verni con accesso dal civico n.5 identificato al catasto al Fg 55 P.IIa 943 sub 7 – Registrato a Trani il 1.06.2018 al n.1894;
- Contratto di locazione asd uso diverso stipulato in data 10/03/2018 tra Petruzzella Pasqua e Metropolis Consorzio Coop. Soc. Società Coop Onlus relativo a due appartamenti siti in Molfetta alla Via Piave n.5 situati al Primo Piano Rialzato (Secondo Piano Catastale) già adibiti a Casa di Cura Villa Giustina ed identificati il primo (Fg 55 P.IIa 3783 sub 11) ed il secondo (Fg 55 P.IIa 3783 sub 12)- Registrato a Trani il 28.03.2018 al n. 1120;
- Tavola 1 Pianta piano terra;

Con DD n. 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre”* in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesti”*.

Con DD n. 211 del 20/07/2021 avente ad oggetto *“Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n.4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Centro diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Bari – Ricognizione posti residui”*, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I -V bimestre, al periodo VI-X e così via.

Con nota prot. n. AOO183/0012003 del 29/07/2021 è stata notificata la DD n. 211/2021 al Comune di Molfetta ed al legale rappresentante del Centro diurno non autosufficienti *“Opera Santa Giustina”*, nella quale sono stati assegnati in **via provvisoria n. 10 posti di Centro diurno non autosufficienti – RR 4/2019**, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali. Contestualmente, è stato chiesto al Comune di Molfetta di inviare allo scrivente Servizio, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla predetta comunicazione, documentazione attestante la verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.

Con nota prot. n. 2914 del 11/02/2022, lo scrivente Servizio chiedeva *“al Comune di Molfetta, nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica, conformemente al dettato normativo di attestare, entro e non oltre 3 giorni dalla presente, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della LR 9 del 2017, in maniera chiara ed univoca se l’intervento da realizzare nel Comune di Molfetta alla via G. B. Verni per un Centro diurno non autosufficienti denominato “Opera Santa Giustina” di n. 10 posti è conforme alla normativa urbanistico ed edilizia.”*

Con pec del 14/02/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0003498 di questo Ente, il Comune di Molfetta – Settore III Territorio – Ambiente – trasmetteva allo scrivente Servizio nota prot. n. 0010680 del 14/02/2022 avente ad oggetto *“Progetto di un Centro diurno non autosufficienti denominato “Opera Santa Giustina” per n. 10 posti ubicato alla Via G. B. Verni civ.7 nel Comune di Molfetta. Richiesta conformità dell’intervento alla normativa urbanistica”, nella quale il Dirigente – Settore III –Territorio- Ambiente- dichiarava che *“(…) l’insediamento di che trattasi risulta compatibile, sotto il profilo strettamente urbanistico, nella Zona omogenea in cui esso è previsto”*.*

Con nota prot. n. AOO183/6065 del 19/04/2022, lo scrivente Servizio, in riscontro alla nota prot. n. 0010680 del 14/02/2022 del Comune di Molfetta – Settore III Territorio – Ambiente, chiedeva al Comune di Molfetta, *“entro, e non oltre tre giorni dalla presente:*

- 1) *di chiarire la motivazione per la quale ha rilasciato la compatibilità dell’intervento alla normativa strettamente urbanistica e non, anche, a quella edilizia;*
- 2) *ed eventualmente di integrare la precedente nota n. prot. n. 0010680 trasmessa in data 14/02/2022 allo scrivente Servizio e di attestare, ai sensi dell’art 7 comma 2 della L.R. n. 9 del 2017, in maniera chiara ed univoca se l’intervento da realizzare nel Comune di Molfetta in via G.B.Verni n.7 per un Centro diurno non autosufficienti denominata “Opera Santa Giustina” di n. 10 posti è conforme alla normativa urbanistico –edilizia.”*

In riscontro alla surriferita nota n. AOO183/6065 del 19/04/2022 di questo Servizio, il Comune di Molfetta, con pec del 22/04/2022, acquisita al prot. n. AOO183/6367 del 26/04/2022 di questo Ente, ha trasmesso la seguente documentazione:

- nota del 22/04/2022 avente ad oggetto “Riscontro “prot. AOO.C_F284.14/02/2022.0010680 – Conformità urbanistica Centro diurno non autosufficienti denominato “Opera Santa Giustina”, nella quale il Dirigente del Settore III - Territorio – Ambiente del Comune di Molfetta comunicava che “Si fa seguito alla nostra nota prot. n. 0010680 del 14/02/2022, allegata alla presente per pronta lettura, per comunicare preliminarmente, che questo Settore, pur avendo effettuato la verifica dei titoli, per mero errore materiale ha rilasciato la compatibilità dell’intervento alla normativa strettamente urbanistica e non, anche, a quella edilizia.
Alla luce di quanto suesposto e a rettifica di quanto comunicato con la nostra nota prot. n. 0010680 del 14/02/2022, con la presente, si attesta ai sensi dell’art. 7 comma 2 della L.R. n.9 del 2017, che l’intervento, presso l’immobile sito alla via G. B. Verni civ.7 per la realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti denominato “Opera Santa Giustina” per n. 10 posti, è conforme alla normativa urbanistico-edilizia.”;
- nota prot. n. 0010680 del 14/02/2022 avente ad oggetto “Progetto di un Centro diurno non autosufficienti denominato “Opera Santa Giustina” per n. 10 posti ubicato alla Via G. B. Verni civ.7 nel Comune di Molfetta. Richiesta conformità dell’intervento alla normativa urbanistica” nella quale il Dirigente del Comune di Molfetta – Settore III Territorio – Ambiente – ha dichiarato che “(...) l’insediamento di che trattasi risulta compatibile, sotto il profilo strettamente urbanistico, nella Zona omogenea in cui esso è previsto”.

Con nota prot. n. AOO183/8077 del 16/06/2022, lo scrivente Servizio chiedeva al legale rappresentante della società Metropolis Cons. di Coop. Soc. Arl Onlus “di trasmettere al Comune di Molfetta ed allo scrivente Servizio, **entro, e non oltre il termine di 10 giorni dalla presente comunicazione, l’elaborato planimetrico, relativo al Centro diurno non autosufficienti sito nel Comune di Molfetta alla Via Verni n.7, con l’individuazione definitiva della destinazione d’uso di tutti i locali posti al piano terra, previsti dal RR n. 4/2019, rimodulando la metratura dei locali, in modo da garantire la conformità a quanto richiesto e disciplinato dal RR n.4/2019; al fine di poter procedere con l’istruttoria in merito al rilascio della verifica di compatibilità finalizzata all’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di un Centro diurno non autosufficienti denominato “Opera Santa Giustina” (già esistente ex Centro diurno art. 60 ter RR n. 4/2007 con attuale dotazione di n. 20 posti), per ulteriori n. 10 posti da realizzare nel Comune di Molfetta alla Via G. B. Verni n.7.”**

Con pec del 24 giugno 2022, acquisita al prot. n. AOO183/0008451 del 27/06/2022 di questo Ente, il legale rappresentante della società Consorzio Metropolis ha trasmesso la seguente documentazione:

- nota prot. n. 3429.2022 del 24/06/2022 della società Metropolis Consorzio avente ad oggetto “Riscontro prot. AOO183 del 16 giugno 2022 n. 8077.”;
- Elaborato planimetrico del piano terra del Centro diurno non autosufficienti;
- Relazione tecnica descrittiva;
- Tabella delle superfici;
- nota sgo prot. n. AOO183/8077 del 16/06/2022.

Dall’istruttoria eseguita e riportata nella DD 211/2021 e tenuto conto dell’integrazione documentale acquisita agli atti, si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. 4/2019 per n. 10 posti di ampliamento per Centro diurno non autosufficienti (già esistente ex Centro diurno art. 60 ter R.R. n. 4/2007 con attuale dotazione di n. 20 posti) e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Molfetta in relazione all'istanza della Società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Onlus per **l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di un Centro diurno non autosufficienti (già esistente ex Centro diurno art. 60 ter RR n. 4/2007 con attuale dotazione di n. 20 posti) per ulteriori n. 10 posti di cui al RR n.4/2019, denominato "Opera Santa Giustina", da realizzare nel Comune di Molfetta alla Via G.B. Verni n. 7;** con la precisazione che :

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Consorzio Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Onlus e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Consorzio Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Onlus è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 3.02.2020 e dall'integrazione documentale acquisita agli atti, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Molfetta, dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Consorzio Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Onlus alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 10 posti di ampliamento di Centro diurno non autosufficienti, oltre i n. 20 posti già esistenti, si rinvia all'art. 7.4 del RR n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Molfetta in relazione all'istanza della Società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Onlus per **l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di un Centro diurno non autosufficienti (già esistente ex Centro diurno art. 60 ter RR n. 4/2007 con attuale dotazione di n. 20 posti) per ulteriori n. 10 posti di cui al RR n.4/2019, denominato "Opera Santa Giustina", da realizzare nel Comune di Molfetta alla Via G.B. Verni n. 7;** con la precisazione che :

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Consorzio Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Onlus e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Consorzio Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Onlus è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 3.02.2020 e dall'integrazione documentale acquisita agli atti, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Molfetta, dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Consorzio Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Onlus alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 10 posti di ampliamento di Centro diurno non autosufficienti, oltre i n. 20 posti già esistenti, si rinvia all'art. 7.4 del RR n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui

al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Molfetta (servizi.sociali@cert.comune.molfetta.ba.it/urbanistica@cert.comune.molfetta.ba.it);
 - alla società Consorzio Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Onlus, in persona del suo legale rappresentante (metropolis.consorzio@pec.it);

Il presente provvedimento:

- a) sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Mauro Nicastro)